

GIOCATTOLI DIRETTIVA 88/378/CEE



OBIETTIVI PRIMARI

- **Libero commercio dei giocattoli nell'ambito della Comunità Europea**
- **Per il fabbricante garantire la commerciabilità dei propri prodotti nel rispetto delle leggi vigenti**
- **Garantire la sicurezza e la salute dei bambini utilizzatori in modo effettivo ed efficace**
- **Armonizzare i requisiti di sicurezza e di salute ai quali i giocattoli devono essere conformi**

DISCIPLINA GENERALE

Per garantire la sicurezza dei giochi, nel 1988 la Comunità Europea ha varato la Direttiva 88/378/CEE che l'Italia ha recepito con il Decreto Legislativo del 27 settembre 1991 n. 313, aggiornando la normativa precedente.

La Direttiva stabilisce i requisiti degli oggetti e le modalità costruttive da adottare in tutti i Paesi. Secondo questo testo si considerano giocattoli tutti gli oggetti chiaramente realizzati per essere usati da bambini e ragazzini in età inferiore ai 14 anni, comprendendo nella lista anche i vestiti di Carnevale: vi sono comunque alcune esclusioni.

Gli aspetti salienti della Direttiva riguardano le proprietà meccaniche, fisiche e chimiche, la resistenza alla fiamma e la sicurezza elettrica. L'accento viene posto soprattutto sull'assenza di punti e angoli appuntiti che possono ferire, di piccole parti che possono essere ingoiate, di cerniere che possono schiacciare le dita e di vernici o di materiali considerati tossici. Per questo i giochi vengono sottoposti a prove di caduta, di torsione, di resistenza alla rottura, ai morsi e allo schiacciamento e di velocità di propagazione della fiamma. Il fine della Direttiva, così come quello di tutte le direttive Comunitarie definite "nuovo approccio", è quello di favorire la realizzazione o l'importazione da parte dei produttori e importatori che operano nell'ambito dell'Unione Europea di prodotti che rispondano ai medesimi requisiti di sicurezza. In questo modo si vengono così ad eliminare le barriere tecniche che impedivano in passato la libera circolazione delle merci dovute alle differenti legislazioni nazionali dei diversi Stati membri. **Ammende e sanzioni a carico del fabbricante o dell'importatore:**

- da 500 € a 20.000 € circa per un giocattolo privo di marchio
- con l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda da 2.500 € a 15.000 € circa per chi appone indebitamente il marchio CE
- da 750 € a 10.000 € circa per chi appone marchi che possono generare confusione con il marchio CE
- da 2.500 € a 10.000 € circa per chi appone indicazioni errate sul giocattolo (nome, ragione sociale, ecc.)
- da 2.000 € a 12.000 € circa per coloro che non permettono accertamenti e controlli da parte del Ministero dell'Industria per la verifica della conformità dei giocattoli ai requisiti di sicurezza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 88/378/CEE (c.d. *Direttiva Giocattoli*) tutti i fabbricanti di giocattoli.

Si definisce "giocattolo" qualsiasi prodotto o materiale disegnato e chiaramente inteso per uso nel gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. I seguenti prodotti non sono intesi come giocattoli per quanto concerne la Direttiva:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Decorazioni Natalizie ■ Modellini dettagliati in scala per collezionisti adulti ■ Equipaggiamento inteso per uso collettivo nei parchi giochi ■ Equipaggiamenti sportivi ■ Fionde e catapulte ■ Riproduzioni veritieri di armi da fuoco ■ Freccette con punte metalliche ■ Equipaggiamento acquatico per uso in acque profonde ■ Succhietti per bambini ■ Biciclette per uso sportivo o sulla pubblica strada | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bambole folk e bamboline decorative ed altri articoli simili per collezionisti adulti ■ Giochi "professionali" installati in luoghi pubblici (centri commerciali, stazioni, ecc.) ■ Fucili e pistole ad aria compressa ■ Locomotive a vapore giocattolo ■ Puzzle con più di 500 pezzi o senza figura intesi per specialisti ■ Prodotti che contengono elementi termici che riscaldano, intesi per uso con supervisione di adulti in un contesto scolastico ■ Articoli di bigiotteria per bambini (imitazione) ■ Veicoli con motori a combustione |
|--|---|

- Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (ad eccezione di inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni già vigenti in alcuni Stati membri)
- Forni elettrici, ferri da stirio od altri prodotti funzionali con corrente nominale superiore a 24 volt
- Video-giochi che possono essere connessi ad uno schermo video, che funziona a voltaggio normale di più di 24 volt

COME ADEGUARSI?

Come regola generale il produttore deve prendere tutte le misure possibili per:

- rendere il giocattolo "sicuro"
- giustificare le scelte tecniche adottate per renderlo sicuro
- poter dimostrare che il suo prodotto è sicuro

Per dimostrare la conformità del giocattolo alla Direttiva il fabbricante, o il suo mandatario nella Comunità, deve:

- svolgere un'accurata analisi di tutti i rischi effettivamente presenti sul giocattolo
- identificare i requisiti essenziali di sicurezza ad esso applicabili
- eliminare i rischi connessi alla concezione, alla costruzione ed alla composizione del giocattolo quando questo è utilizzato conformemente alla sua natura o quando ne viene fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini
- eliminare i rischi inerenti l'utilizzazione del giocattolo, specificando per esempio, ove necessario, un limite minimo di età per gli utilizzatori o precisando che determinati giocattoli debbano essere utilizzati solo sotto la sorveglianza di un adulto
- accertarsi e fare in modo che tutte le etichette apposte sui giocattoli e sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano, debbano essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi
- allegare al giocattolo ove necessario le istruzioni per l'uso ed altre eventuali avvertenze connesse alla corretta utilizzazione
- redigere una dichiarazione CE di conformità
- se il giocattolo è fabbricato in conformità a norme armonizzate o norme nazionali di trasposizione, costituire e mantenere a disposizione ai fini di un controllo una descrizione dei mezzi per assicurare la conformità della produzione, nonché le informazioni dettagliate sulla concezione e fabbricazione e di immagazzinamento
- munire, prima della loro commercializzazione, i giocattoli fabbricati in conformità delle norme armonizzate della marcatura "CE"
- se il giocattolo è completamente o parzialmente non conforme alle norme armonizzate, o queste non esistono, sottoporre inoltre il giocattolo alla certificazione da parte di un organismo abilitato

Il fabbricante, il suo mandatario nella Comunità o il primo importatore del giocattolo nel mercato comunitario, attraverso il compimento di queste azioni, si assume la piena responsabilità della sua sicurezza. Essi devono inoltre essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo; a tal fine è consigliabile dotarsi degli strumenti di gestione della documentazione tecnica per almeno 10 anni dall'immissione sul mercato.

La formalizzazione di un sistema di qualità aziendale, è la logica premessa per un agevole controllo della propria responsabilità, anche se non richiesto obbligatoriamente dalla Direttiva.

A CHI RIVOLGERSI?

Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per costruire giocattoli conformi alla Direttiva 88/378/CEE non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELIOS ingegneria è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un'attività con standard qualitativi elevati e con costi commisurati al servizio grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

I SERVIZI DI ELIOS ingegneria

ELIOS ingegneria offre un **Check up iniziale gratuito**: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la direttiva. Sulla base del sopralluogo vengono offerti, con la **consulenza alla progettazione del giocattolo**, i seguenti servizi:

- Redazione del Fascicolo Tecnico, della valutazione dei rischi e delle Istruzioni d'uso
- Consulenza continuativa per la corretta applicazione dei dettami previsti dalla Direttiva 88/378/CEE
- Assistenza nella gestione dei rapporti con l'Ente notificato

CONTATTACI

ELIOS ingegneria Studio associato
Via del Redolone 49, Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)
Tel. 0573 527074 Fax. 0573 520970
www.eliosingegneria.it info@eliosingegneria.it